



VIA FIORENZUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO **APERTE LE ISCRIZIONI** AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI SETTEMBRE 2016:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **LAVORATORI**

CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
CORSO PER **RLS**

CORSO PER **HACCP**
CORSO PER **DATORE DI LAVORO**

INOLTRE DAL 1^ SETTEMBRE 2016 SARANNO ATTIVATI I CORSI DI:

“CONTABILITA” – “PAGHE E CONTRIBUTI” – “INGLESE”- “INFORMATICA”

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

**LAVORATORI SUBORDINATI,
SOCI E CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE:** adempimenti
a carico del datore di lavoro.

NUOVO ACCORDO RSPP: nuova
formazione e nuovi requisiti

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI RSPP/ASPP:

in data 07/07/2016 si è riunita la CSR (Conferenza Stato-Regioni) per deliberare sul nuovo accordo della formazione degli RSPP/ASPP.

Di fatto il nuovo accordo abolisce l'Accordo del 2006, ridefinisce i moduli A-B-C relativi alla formazione, fissa i requisiti per i docenti-formatori, per i soggetti formatori, per i medici e per datori di lavoro. Le principali novità dell'Accordo prevedono: il modulo A di 28 ore e il modulo C di 24 ore suddivisi entrambi in unità didattiche. Il modulo B completamente modificato rispetto al precedente, prevede un modulo comune di 48 ore comprendente tutti i vecchi settori di specializzazione (dal B1 al B9) più 12/16 ore di specializzazione per quattro settori specifici quali Agricoltura, Costruzioni-Cave, Sanità, chimico e petrolchimico.

Altre novità dell'Accordo riguardano i docenti formatori i quali, per svolgere le docenze per tutti i corsi sulla sicurezza devono avere almeno uno dei 6 criteri previsti dal DM 06/03/2013. I medici competenti assunti alle dipendenze del datore di lavoro

LAVORATORI SUBORDINATI, SOCI LAVORATORI, CONTRATTI DI COLLABORAZIONE: Il decreto legislativo n. 81 del 15/06/2015 ha modificato la disciplina organica dei contratti di lavoro andando a revisionare la normativa in tema di mansioni. Tutto ciò ha portato di riflesso anche dei mutamenti in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. In particolare analizzeremo i lavoratori subordinati, i soci lavoratori e i lavoratori con contratto di collaborazione.

Come primo punto focalizzeremo l'attenzione sulla definizione di Lavoratore ai sensi dell'art. 2 del TU 81/08 che definisce:

“Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari....”

I lavoratori subordinati, che al momento dell'assunzione, vengono iscritti al libro unico del lavoro, dal quale si evince il tipo di rapporto di lavoro nei confronti dell'impresa, rientrano completamente in questa fattispecie. Inoltre va sottolineato che gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del datore di lavoro.

Proseguendo l'art. 2 si legge: “Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso”. Anche in questo caso sia al socio lavoratore di una cooperativa o di un'altra società si applicano gli obblighi di prevenzione e protezione ai sensi del T.U. 81/08 e tali obblighi sono carico del datore di lavoro.

L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 invece recita: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In definitiva ai lavoratori Co.Co.Co. dal 01/01/2016 si applicano gli obblighi del Testo unico 81/08 solo se l'attività è svolta nei luoghi di lavoro del committente il quale in questo caso è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione.

Inoltre il D.lgs. 81/2015 cancella i contratti Co.Co.Pro. dal 01/01/2016.

sono esonerati dalla partecipazione ai corsi previsti dall'art. 37 del T.U. 81/08. Per i datori di lavoro, che rientrano in base ai codici Ateco previsti dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in aziende a rischio alto, è prevista la partecipazione a corsi per datori di lavoro di aziende a rischio basso se **tutti i lavoratori** della propria azienda svolgono attività a rischio basso. Lo stesso avviene viceversa, in questo caso il datore di lavoro però dovrà integrare la formazione con le ore mancanti.

